

PARCO ADDA NORD

SERVIZIO TERRITORIO E PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER OPERE, LAVORI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

Ai sensi dell'Art. 92, comma 5 e 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione
delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE, della Legge 11.02.1994 n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Approvato:
con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 54 del 27.11.2013

Pubblicato:
all'albo pretorio del Parco

dal 12.12.2013 al 27.12.2013

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante ivi previsto.

2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni elencate nell'articolo seguente, se esse sono prestate, completamente o in parte, da dipendenti in servizio presso l'Ente di diritto pubblico denominato "Parco Adda Nord".

Art. 2 – Prestazioni incentivabili

Ai sensi dell'articolo citato, sono incentivabili le seguenti prestazioni:

- i progetti, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza (nei livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo, di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93, D.Lgs. 163/2006 e del titolo II della parte II del D.P.R. 207/2010), relativi a lavori pubblici, cioè agli interventi di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs. 163/2006;
- gli atti di pianificazione generale, cioè: i piani territoriali di coordinamento del Parco e le loro revisioni e deroghe;
- gli atti di pianificazione o di dettaglio, cioè: i Piani di Settore, i Regolamenti attuativi, anche in variante o in deroga a quest'ultimi;
- le Varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo, purché per l'approvazione siano state necessarie prestazioni aggiuntive ed autonome rispetto a quelle richieste per il progetto principale;
- le modifiche agli atti di pianificazione, con gli stessi limiti e condizioni di cui al punto precedente.

Art. 3 – Conferimento dell'incarico

1. Il Responsabile del procedimento indica, con atto scritto, i nominativi e i compiti specifici dei tecnici e collaboratori amministrativi individuati per assumere la responsabilità professionale del progetto, ai sensi dell'art. 90, comma 5, D.Lgs. 163/2006. Il Direttore del Parco, sentito il Responsabile del procedimento, prima dell'inizio della fase progettuale, segnalerà per iscritto detti nominativi, nonché i nominativi dei dipendenti che svolgeranno attività di collaborazione, indicando per ognuno compiti e livelli di responsabilità.

Art. 4 – Il fondo incentivante

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza (legge 81/2008), alla vigilanza, al collaudo, nonché agli studi e alle altre prestazioni di cui all'art. 93, comma 7, D.Lgs. 163/2006, gravano sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nel bilancio della Amministrazione.

2. Non è prevista alcuna variazione del fondo oggetto del presente regolamento, né a seguito di ribasso in fase di aggiudicazione, né a seguito di variazione dell'importo dei lavori, in fase di esecuzione, fatta eccezione per eventuali perizie di variante, non derivanti da errore od omissione progettuale, ai sensi dell'art. 132, comma 5, D.Lgs. 163/2006.

3. Per i progetti di lavori pubblici il fondo deve essere calcolato nella percentuale del 2% sull'importo posto a base di gara, Iva esclusa, a cui vanno sommati gli eventuali importi a disposizione, stanziati nel quadro economico dell'intervento, per lavori da

affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e per i quali siano state eseguite le relative attività progettuali. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006, i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

4. Per gli atti di pianificazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, viene ripartito, tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto, il 30% della tariffa professionale relativa a detta prestazione, ai sensi dell'art. 92, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che per tariffa professionale si devono intendere i minimi tariffari stabiliti dalle previgenti norme in materia.

Art. 5 – Importo del compenso incentivante

L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi degli articoli precedenti, si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alla Tabella allegata A.

Art. 6 – Ripartizione verticale

La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata sulla base della Tabella B allegata. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per prestazioni elementari è determinata in base a criteri di professionalità ed imparzialità, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006, mod. dal D.L. 162/2008, convertito nella legge 201/2008.

Art. 7 – Ripartizione orizzontale

1. La quota, determinata con l'applicazione degli artt. 5 e 6, deve essere ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella C allegata;
2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita in base alla Tabella D allegata.
3. I dipendenti tra i quali va ripartito il fondo possono accordarsi all'unanimità di suddividere le quote in modo diverso rispetto a quanto previsto ai commi precedenti; nel caso di dissenso, a chi non aderisce alla nuova ripartizione deve essere però garantita la quota originariamente stabilita. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento o altro dipendente svolga più funzioni nell'ambito della Progettazione e/o Direzione lavori, le singole quote di competenza devono essere cumulate.
4. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006, le quote dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno o prive dell'accertamento ex art. 92, comma 5 cit., costituiscono economie.

Art. 8 – Liquidazione del fondo per la progettazione e gli atti di pianificazione

1. La liquidazione delle quote spettanti ai dipendenti incaricati per le prestazioni di cui trattasi e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la determinazione o la deliberazione di approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente. La liquidazione delle quote dovute ai dipendenti intervenuti nella fase di Direzione lavori e o di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro. La liquidazione delle quote spettanti al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori deve essere effettuata, per il 50%, entro 60 giorni dall'approvazione del progetto e, per il restante 50 %, entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

2. Il fondo stanziato per la redazione degli atti di pianificazione e delle eventuali modificazioni è liquidato:

- a) per il 50 %, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- b) per il 40 %, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione delle controdeduzioni dell'atto di pianificazione;
- c) per il 10 %, entro 30 giorni dalla data in cui diventa effettivamente efficace lo strumento di pianificazione stesso.

3. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva (o di dettaglio) è liquidato nel seguente modo:

- a) per il 50 %, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- b) per il 40 %, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione delle controdeduzioni dell'atto di pianificazione;
- c) per il 10 %, entro 30 giorni dalla data in cui diventa effettivamente efficace lo strumento di pianificazione stesso.

4. Se uno degli eventi sopra indicati quale termine per la liquidazione del fondo non si verificasse a causa di leggi sopravvenute o di una modifica degli orientamenti amministrativi o per altre cause non imputabili alla responsabilità dei dipendenti destinatari del fondo, la liquidazione del fondo è disposta comunque entro 120 giorni dalla comprovata consegna del progetto al Responsabile del procedimento o entro 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento, oppure entro 120 successivi all'ultimazione della prestazione, qualora non sia accertabile il momento in cui tale causa si è verificata.

5. Al fine della liquidazione, il Responsabile del procedimento trasmette al Direttore dell'Ente un proposta di atto indicante i nominativi dei soggetti partecipanti e la somma spettante a ciascuno, in base alla prestazione effettivamente effettuata, tenuto conto dei precedenti articoli, di quanto disposto all'art. 61, commi 7-*bis* e 9, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e s.m.i.

Art. 9 – Oneri a carico dell'Amministrazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri di copertura assicurativa, cioè gli oneri per la stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 270 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 90, comma 5, D.Lgs. 163/2006 per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori pubblici. Il Responsabile del procedimento provvederà ad inviare all'ufficio competente alla stipula di detta polizza formale comunicazione riportante tutti i dati relativi al progetto e al gruppo di progettazione richiesti dalla Compagnia di assicurazione.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Una copia del regolamento viene inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO

Tabella A – Determinazione del compenso incentivante in base all'entità dell'intervento di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. 207/2010] così graduato in base all'importo dell'intervento:

Importo dell'intervento	%
Fino a euro 1.500.000,00	2
Da euro 1.500.000,01 a euro 2.000.000,00	1,9
Da euro 2.000.000,01 la misura dell'incentivo scalerà di 0,10 punti percentuali per ogni 500.000,00 euro fino ad arrivare ad un minimo dell' 1,5%	da 1,8 a min 1,5

Tabella B – Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto

Incarico	%
Responsabile	20
Progettista/i – collaboratori (gruppo di progettazione)	23
Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione	12
Ufficio di Direzione lavori	14
Collaudatore	7
Attività tecnica: per rilievi topografici, impiantistici, piano particellare di esproprio elaborati grafici allegati amm.vi - contabilità	12
Attività amministrativa: - compilazione allegati tecnico amministrativi, atti contabili, deliberazioni, determinazioni, stesura bandi di gara	12

Tabella C – Ripartizione del compenso incentivante per progettazione e direzione lavori

Figure professionali	compenso su 2%
Rup	20%
Progettazione:	
Preliminare	7%
Definitiva	9%
Esecutiva	9%
Esecuzione Lavori	
Direzione dei Lavori	14%
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	6%
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	6%
Collaboratori tecnici	12%
Collaboratori amministrativi per la redazione del progetto e del bando	6%
Collaboratori amministrativi per la gestione contabile dell'intervento	6%
Collaudatori e/o certificatori	5%
Totale percentuale di ripartizione	100%

Tabella D – Ripartizione del compenso incentivante per gli atti di pianificazione

Figure professionali	%
Responsabile unico del procedimento	20
Progettista	30
Collaboratori tecnici	25
Collaboratori amministrativi	25
Totale percentuale di ripartizione	100

